

ACCORDO DI PROGRAMMA IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA, AI SENSI DELL'ART. 34 DEL T.U.EE.LL. E DELL'ART. 40 DELLA L.R. 20/2000 SS. MM., AVENTE AD OGGETTO IL RISANAMENTO DEL SISTEMA DEGLI IMPIANTI PER L'EMITTENZA RADIO E TELEVISIVA UBICATI IN LOCALITA' PIAN CAVALLARO MONTE CIMONE, RICADENTI NEI COMUNI DI MONTECRETO, RIOLUNATO E SESTOLA DELLA PROVINCIA DI MODENA

L'anno duemilaquattordici, il mese di maggio,

Tra

La Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna, viale Aldo Moro n. 30, P. IVA 80062590379, legalmente rappresentata dall'Assessore alla programmazione territoriale, urbanistica, reti di infrastrutture materiali e immateriali, mobilità, logistica e trasporti, Alfredo Peri, nato a Collecchio (PR) il 27 dicembre 1957, , il quale interviene nella sua veste di delegato, giusto decreto del Presidente della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 28 del 06.03.2014;

La Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà, n. 34, P. IVA 01375710363, legalmente rappresentata dall'arch. Bruna Paderni, nata a Campogalliano il 21.08.1959, funzionaria responsabile della P.O. "Pianificazione Territoriale" la quale interviene nella sua veste di delegata, giusta determinazione della Dirigente del Servizio Pianificazione Urbanistica, Territoriale e Cartografica n. 1 del 04.03.2014;

Il Comune di Montecreto, con sede in Montecreto (MO), via Roma, n. 24, c.f. 83000490363, legalmente rappresentato da Giuseppe Ballotti, dirigente comunale dell'Area Lavori Pubblici, Edilizia Privata e Pianificazione del Territorio, nato a Montecreto, il 24.03.1952, il quale interviene nella sua veste delegato, giusta determinazione del Sindaco del Comune di Montecreto n. 925 del 22.05.2014;

Il Comune di Sestola, con sede in Sestola (MO), via Corso Umberto I, n. 5, c.f. 00511340366, legalmente rappresentato da Marco Bonucchi, nato a Pavullo nel Frignano, il 02.12.1957, il quale interviene nella sua veste di Sindaco del Comune di Sestola;

Il Comune di Riolunato, con sede in Riolunato (MO), via Castello, n. 8, c.f. 00661380360, legalmente rappresentato da Giancarlo Cargioli, nato a Pievepelago, il 21.07.1953, il quale interviene nella sua veste di Sindaco del Comune di Riolunato.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Premesso

- che in località Pian Cavallaro Monte Cimone (1.878 m s.l.m.) sono installati da alcuni decenni impianti di radiocomunicazione che rappresentano un punto strategico per le trasmissioni radio tra nord e sud della dorsale appenninica del Paese e permettono di coprire ampie zone delle regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia;
- che il Piano Provinciale di Localizzazione dell'Emissione Radio e Televisiva (d'ora in poi PLERT) della Provincia di Modena, approvato con D.C.P. n. 72 del 14.04.2004, ha individuato nell'area di Pian Cavallaro due siti:
 - sito n.58 "Pian Cavallaro – Monte Cimone" nel Comune di Riolunato, costituito da una sola postazione radio;
 - sito n. 37 "Arrivo funivia passo del Lupo (ex cabina Enel)" nel Comune di Montecreto, costituito da cinque postazioni radio;
- che a monte di Pian Cavallaro il Quadro conoscitivo del PLERT ha rilevato l'esistenza di un ulteriore sito: sito n.77 "Monte Cimone" nel Comune di Sestola, costituito da una sola postazione con impianti di diffusione televisiva situata alla quota di 2.008 m s.l.m.;
- che alla data di formazione del PLERT i siti n. 37 e n. 58 presentavano analoghe condizioni di criticità ambientale rilevate da ARPA; per queste ragioni il PLERT sosteneva la necessità di una riconfigurazione degli impianti, trasferendoli in un'area (PLERT, Norme tecniche di attuazione, Appendice B, sito n. 6) che consentisse di irradiare verso una zona non frequentata da turisti ed operatori;
- che per i siti n. 37 e n. 58 il PLERT ha rilevato un'incompatibilità di carattere localizzativo ai sensi dell'art. 4, co. 1 della L.R. 30/2000, in quanto ricadenti in aree riconducibili a "Zone per attrezzature sportive";
- che a seguito delle incompatibilità rilevate ai sensi di legge il PLERT assoggettava i due siti a *"Delocalizzazione prioritaria nelle aree limitrofe"* (PLERT, Norme tecniche di attuazione, art. 2.6), individuando quale ubicazione preferenziale per la delocalizzazione il sito n. 6 dell'Appendice B (PLERT, Norme tecniche di attuazione, Appendice A);
- che inoltre il PLERT rilevava che il sito n. 77 "Monte Cimone" si contraddistingue per un'incompatibilità di carattere localizzativo ai sensi dell'art. 4, co. 1 della L.R. 30/2000, in quanto ricade in un'area riconducibile a "Zone per attrezzature sportive"; conseguentemente il PLERT assoggettava il sito n. 77 a delocalizzazione, stabilendo quale destinazione preferenziale il medesimo sito n. 6 dell'Appendice B (PLERT, Norme tecniche di attuazione,

Appendice A);

- che la società Nuova Radio S.p.A. presentava due ricorsi al TAR per l'Emilia-Romagna riguardo alla conformità urbanistica della postazione ubicata nel sito PLERT n. 58:
 - con il ricorso n. 366/2001 impugnava il provvedimento del Comune di Riolo Terme n. 5810 del 19.12.2000, con il quale il Comune aveva ordinato alla ricorrente la demolizione delle opere in quanto abusive (traliccio sito in località Pian Cavallaro);
 - con il ricorso n. 834/2001 impugnava il provvedimento n. 766/2001, con cui il Comune di Riolo Terme aveva respinto l'istanza di sanatoria ex art. 13 L. n. 47/1985.
- Il TAR per l'Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, riunendo i ricorsi, ha dichiarato il ricorso n. 366/2001 improcedibile per carenza di interesse ed ha respinto il ricorso n. 834/2001 ritenendolo infondato (TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, 21 febbraio 2012, n.133);
- che la società Nuova Radio S.p.A., proprietaria della infrastruttura e degli apparati del sito PLERT n. 58, con atto notificato alla Provincia di Modena e al Comune di Riolo Terme, proponeva ricorso al TAR Emilia-Romagna – Bologna per l'annullamento parziale del PLERT (R.G. 1214/2004, Sez. 1^a). La Provincia di Modena si costituiva con atto depositato il 13.10.2004 ed a seguito della comunicazione dell'avviso di perenzione quinquennale del 26.11.2009 parte ricorrente presentava nuova istanza di fissazione dell'udienza. La causa, posta in discussione nell'udienza del 05.07.2012, è stata trattenuta in decisione. Successivamente, in data 30.10.2012, il TAR Emilia-Romagna – Bologna pronunciandosi in via definitiva ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile e infondato (TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, 30 ottobre 2012, n.657). In particolare la sentenza del TAR afferma che "Dall'esame della documentazione emerge che la Provincia ha analizzato la situazione esistente in base alle norme di riferimento, e motivato il mancato accoglimento delle osservazioni presentate in base ai vigenti limiti di esposizione ai campi radioelettrici".
- che nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Modena, approvato con D.C.P. n. 46 del 18.03.2009, l'area di Pian Cavallaro, corrispondente al sito n. 58 è interessata dalle seguenti perimetrazioni:

Carta 1.1 *"Tutela delle risorse paesistiche e storico culturali"*

- "Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei" (Provincia di Modena, PTCP2009, Norme, art. 12);
- "Crinali spartiacque principali" (Provincia di Modena, PTCP2009, Norme, art. 23, co. 1, let. a);
- "Ambiti di crinale" (Provincia di Modena, PTCP2009, Norme, art. 34);

Carta 1.2 *"Tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio"*

- "Area contigua" del Parco dell'Alto Appennino Modenese (Provincia di Modena, PTCP2009,

Norme art. 31);

- “Siti di importanza comunitaria e Zone di Protezione Speciale”, IT4040001 “Monte Cimone, Libro Aperto, Lago di Pratignano” (Provincia di Modena, PTCP2009, Norme, art. 30);
- “Nodo ecologico complesso” (Provincia di Modena, PTCP2009, Norme, art. 28);

Carta 2.1 “*Rischio da frana: carta del dissesto*”

Il sito non ricade tra le “Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto idrogeologico e instabilità”;

Carta 2.2 “*Rischio sismico: carta delle aree suscettibili di effetti locali*”

- “Area potenzialmente non soggetta ad effetti locali;

Carta 3.6 “*Limitazioni territoriali alla localizzazione di nuovi siti per l'emittenza Radio Televisiva*”

Il sito ricade tra le localizzazioni con soglia di attenzione (Classe B). In queste aree il PLERT stabilisce all'art. 2.5 – “Zone di attenzione per localizzazione di nuovi siti” delle Norme di attuazione che la localizzazione di nuovi siti è ammissibile a condizione che:

- non vi siano alternative di localizzazione tecnicamente equivalenti in termini di copertura delle aree servite al di fuori di tali zone;
- venga limitato l'impatto paesaggistico-ambientale attraverso la realizzazione di installazioni consortili per più emittenti, preferibilmente su un unico supporto, con la ricerca di idonee soluzioni tipologiche e progettuali per i supporti medesimi;
- nei casi di installazioni ricadenti in ambiti SIC o ZPS venga svolta la Valutazione di incidenza (VINCA) di cui al D.P.R. 357 del 08/09/1997 e n. 120 del 12/03/2003 al cui esito favorevole è subordinata l'ammissibilità delle installazioni. La valutazione citata è effettuata dalla Provincia di Modena;
- che nel Piano Territoriale del Parco Regionale Alto Appennino Modenese, approvato con D.G.R. Emilia-Romagna n. 3337 del 23.12.1996, l'area di Pian Cavallaro interessata dal sito n. 58 ricade in “Area di pre-parco ” (Tavola 4 “*Perimetrazione e zone territoriali omogenee*”), ora “Area contigua” ai sensi dell'art. 25 della L. R. 6/2005.

In tema di infrastrutture l'art. 14 delle Norme del Piano territoriale del Parco stabilisce che “Entro l'area del Parco e del Preparco, la realizzazione di infrastrutture [...] è subordinata alla loro eventuale previsione mediante strumenti di pianificazione e/o di programmazione nazionali, regionali od infraregionali, in ogni caso alle condizioni e nei limiti derivanti da ogni altra disposizione del presente Piano: [...]”

In ogni caso, gli interventi devono essere progettati e realizzati con caratteristiche, dimensioni e densità tali da limitare al massimo l'impatto ambientale e paesaggistico.

Gli interventi devono essere accompagnati da una relazione di compatibilità ambientale che deve mettere in evidenza i caratteri del contesto ambientale e paesaggistico e le modificazioni conseguenti alla realizzazione dell'opera" (Piano territoriale del parco, Norme di attuazione).

- che nel PRG del Comune di Riolunato, approvato con D.G.R. Emilia-Romagna n. 6255 del 13.12.1994, l'area occupata dal sito PLERT n. 58 è interessata dalle seguenti perimetrazioni.

Con riferimento alla Tavola 2.7 "*Sistema dei vincoli e delle tutele*":

- "Area di possibile alimentazione delle sorgenti";
- "Zone di protezione – bacino imbrifero a monte dell'opera di captazione";
- "Sistema delle dorsali e dei crinali";
- "Sistema dei territori d'alta quota";
- "Area contigua del Parco Regionale dell'Alto Appennino Modenese";
- "Siti di importanza comunitaria e Zone di protezione speciale";

Con riferimento alla Tavola 1.7 "*Destinazioni di zona*":

- "Piste per la pratica degli sport invernali".

Con riferimento alla Tavola 3 "*Rischio sismico. Carta delle aree suscettibili di effetti locali*":

- "Area potenzialmente non soggetta ad effetti locali"

Con riferimento alla Tavola 4 "*Carta del dissesto*"

Il sito non ricade tra le zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto idrogeologico e instabilità;

- che nel PRG del Comune di Montecreto, approvato con D.G.R. Emilia-Romagna n. 2219 del 26.05.1982, l'area occupata dal sito PLERT n. 37 è classificata nella Tavola 12 come "Piste sciabili esistenti" mentre nell'intorno sono presenti "Zone agrosilvopastorali";
- che nel Piano strutturale del Comune di Montecreto, adottato con D.C.C. n. 35 del 02.11.2007, l'area occupata dal sito PLERT n. 37 è interessata dalle seguenti perimetrazioni.

Con riferimento alla Tavola 2 "*Quadro di assetto territoriale*":

- Polo funzionale dello sci sistema del Cimone (L.R. 20/2000, art. A-15).

Con riferimento alla Tavola 4 "*Quadro delle invarianti*":

- Fasce di attenzione e di rispetto impianti per l'emittenza radiotelevisiva esistenti/delocalizzati;
- Sistema di crinale;
- Crinali spartiacque principale;
- Aree di alimentazione delle sorgenti;

- Aree soggette a vincolo idrogeologico;
 - Montagne per la parte eccedente i 1.200 m s.l.m. per la catena appenninica;
 - Zona pSIC "Monte Cimone, Libro Aperto, Lago Pratignano";
 - Territori di protezione esterna dei Parchi.
- che nel Piano strutturale del Comune di Sestola, approvato con D.C.C. n. 3 del 27.02.2008, l'area occupata dal sito PLERT n. 77 è interessata dalle seguenti perimetrazioni.

Con riferimento alla Tavola 2 "*Quadro di assetto territoriale*":

- "Polo funzionale dello sci sistema del Cimone" (L.R. 20/2000, art. A-15).

Con riferimento alla Tavola 4 "*Quadro delle invarianti*":

- Fasce di attenzione e di rispetto impianti per l'emittenza radiotelevisiva esistenti/delocalizzati;
- Sistema di crinale;
- Crinali spartiacque principale;
- Aree di alimentazione delle sorgenti;
- Aree soggette a vincolo idrogeologico;
- Montagne per la parte eccedente i 1.200 m s.l.m. per la catena appenninica;
- Zona pSIC "Monte Cimone, Libro Aperto, Lago Pratignano";
- Parchi e Riserve nazionali o regionali.

Valutato

- che risulta necessario, ai fini della tutela della salute della popolazione, dare una soluzione alle problematiche sanitarie poste dagli impianti radio presenti a Pian Cavallaro (siti PLERT n. 37 e n. 58) e sul Monte Cimone (sito PLERT n. 77), contemperando l'esigenza di tutela del paesaggio con la necessità di garantire la continuità del servizio radiotelevisivo;

Evidenziato

- che la località Pian Cavallaro (siti PLERT n. 37 e n. 58), per la sua significativa capacità di copertura del territorio nazionale, è storicamente utilizzata da molte emittenti, tra cui RAI – GR Parlamento, che in qualità di concessionaria di servizio pubblico è tenuta a garantire una copertura del segnale radiotelevisivo pari ad almeno il 99% della popolazione;
- che il risanamento di Pian Cavallaro mediante la riqualificazione del sito n. 58 è preferibile sia al sito n. 6 dell'Appendice B, sia all'individuazione di un nuovo sito per la possibilità di contenere gli impatti di carattere ambientale e paesaggistico. In particolare, sotto il profilo ambientale, la scelta di mantenere l'area di sedime del sito n. 58, seppur ampliata, consente di

ridurre la pressione antropica sia nella fase di cantiere che in quella di esercizio in quanto l'area prescelta è situata in prossimità della viabilità esistente e delle aree già sfruttate per le infrastrutture a servizio degli impianti sciistici. Per gli aspetti paesaggistici l'Accordo prevede che nella progettazione delle infrastrutture del sito siano seguiti criteri di progettazione volti a razionalizzare gli apparati radianti riducendone il numero mediante la condivisione dei sistemi d'antenna e nel contempo siano utilizzati materiali e colori in armonia con le tonalità caratteristiche dei luoghi, dominate dalle colorazioni grigio scure delle arenarie.

- che la possibilità di risanare Pian Cavallaro utilizzando il sito PLERT n. 58, riprogettando i sistemi d'antenna e riducendo le potenze impiegate, è confermata anche dallo studio di fattibilità predisposto dagli operatori interessati, denominato *"Progetto di accorpamento degli impianti operativi a Pian Cavallaro di Monte Cimone, finalizzato alla riorganizzazione del sito ed al rispetto dei valori di attenzione in tutta l'area"*;
- che in attuazione delle prescrizioni del PLERT, relative alla soluzione delle criticità di ordine sanitario e localizzativo esistenti a Pian Cavallaro, la Provincia di Modena ha inteso promuovere la conclusione di un Accordo di programma, favorendo il coordinamento dei Comuni interessati ed il processo di risanamento del sito.

Valutato inoltre

- che per i motivi sopra espressi che per il sito n. 58, "Pian Cavallaro, Monte Cimone" possa essere riconsiderata l'attuale determinazione del PLERT che prevede la *"Delocalizzazione in area limitrofa"*;

Considerato

- che l'art. 7 della L.R. 30/2000 prevede che gli impianti esistenti per l'emittenza radio e televisiva devono essere autorizzati e adeguati alle norme della legge mediante la predisposizione dei Piani di risanamento che prevedono la riconduzione a conformità nel rispetto dei limiti di esposizione di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. n. 381 del 1998 e/o la delocalizzazione;
- che l'adeguamento ai limiti doveva essere completato entro due anni dall'entrata in vigore della L.R. 30/2000;
- che la delocalizzazione deve essere effettuata nelle aree previste dal PLERT;
- che l'obiettivo di dare risposta alle problematiche attuali, dovute alla presenza degli impianti radio a Pian Cavallaro, contemperando le diverse esigenze (tutela della salute, tutela del paesaggio ed esigenza di dare continuità al servizio radiotelevisivo) possa essere raggiunto con la predisposizione di un Piano unitario di risanamento che veda la riorganizzazione del sito

secondo le seguenti indicazioni:

- accorpate in un'unica postazione, ubicata sull'area di sedime dell'attuale sito PLERT n. 58 degli impianti di radiodiffusione sonora, dei ponti radio e dei nuovi impianti di Lepida Spa relativi al Progetto Dorsale Sud Radio, Opera Pubblica di interesse regionale definita nella DGR 404/2012;
- riservare ad uso esclusivo perpetuo di Lepida Spa la porzione del traliccio dai 20 m ai 25 m di quota e lo spazio per collocare un armadio porta apparati presso la sala apparati prevista. L'ospitalità sulla postazione sarà a titolo gratuito, senza alcun canone di occupazione del suolo, per tutte le finalità riportate nella DGR suddetta e nelle sue eventuali integrazioni;
- ripristinare lo stato dei luoghi attraverso lo smantellamento, a carico dei privati coinvolti nel piano unitario di risanamento, di tralicci, shelter, manufatti in muratura ed attrezzature per l'emittenza presenti nei siti PLERT n. 37, n. 58, e n. 77 già in disuso o disattivate a seguito del trasferimento nella nuova postazione del sito n. 58;
- riqualificare paesaggisticamente il sito mediante:
 - la progettazione di sistemi d'antenna condivisi al fine di ridurre l'affollamento della postazione e migliorare l'impatto visivo;
 - la realizzazione di un manufatto, adeguatamente integrato nel contesto, destinato ad ospitare gli apparati tecnologici a terra delle emittenti presenti nel sito. Le dimensioni del manufatto saranno quelle minime necessarie ad ospitare gli apparati previsti per il completo sfruttamento della postazione;
 - la progettazione di una postazione in armonia con le caratteristiche dei luoghi;
- l'adeguamento alle norme relative alla sicurezza;
- il rispetto dei *Valori di attenzione* di cui all'art. 3 ed il soddisfacimento degli *Obiettivi di qualità* di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 08.07.2003 in tutte le aree di Pian Cavallaro accessibili alla popolazione;

Rilevato

- che i Comuni di Montecreto, di Riolutato e di Sestola e la Provincia di Modena hanno inteso promuovere la conclusione di un Accordo di Programma finalizzato al raggiungimento di tali obiettivi;
- che tale processo di delocalizzazione degli impianti comporta la necessità di variare i seguenti strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica:
 - PLERT della Provincia di Modena, approvato con D.C.P. n. 72 del 14.04.2004;
 - PRG del Comune di Montecreto approvato con D.G.R. Emilia-Romagna n. 2219 del 26.05.1982;

- PRG del Comune di Riolunato, approvato con D.G.R. Emilia-Romagna n. 6255 del 13.12.1994;
- PSC del Comune di Sestola, approvato con D.C.C. n. 3 del 27.02.2008;
- che la variazione di tali strumenti, nell'ambito del presente Accordo di programma, consentirebbe di raggiungere l'obiettivo prefissato entro termini inderogabili;
- che in accordo tra i titolari degli impianti esistenti nei siti PLERT n. 37 e n. 58 è stato predisposto uno studio di fattibilità denominato: *"Progetto di accorpamento degli impianti operativi a Pian Cavallaro di Monte Cimone, finalizzato alla riorganizzazione del sito ed al rispetto dei valori di attenzione in tutta l'area"*;
- che lo studio di fattibilità è stato condiviso in sede di Comitato Tecnico provinciale per l'Emissione Radiotelevisiva nella seduta n. 1/2012 del 29.02.2012;

Visto

- l'elenco delle emittenti radiotelevisive operanti sul Monte Cimone trasmesso dal Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni in data 17 gennaio 2013, assunto agli atti della Provincia con prot. 17594 del 18/02/2013;

Ritenuto opportuno

- prevedere successivamente alla compiuta realizzazione del Piano unitario di risanamento che sia effettuata una campagna di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico, al fine di garantire il rispetto del Valore di attenzione ed il raggiungimento dell' Obiettivo di qualità di cui agli artt. 3 e 4 del D.P.C.M. 08.07.2003 in tutte le aree di Pian Cavallaro accessibili alla popolazione;

Evidenziato

- che con il presente Accordo di programma si variano il PLERT della Provincia di Modena, il PSC del Comune di Sestola, il PRG del Comune di Riolunato e quello del Comune di Montecreto e nello specifico:
 - che il PLERT della Provincia di Modena viene modificato, inserendo il sito n. 58 "Pian Cavallaro Monte Cimone" tra i siti da risanare nell'attuale ubicazione alle condizioni stabilite dal presente Accordo di programma. Le modifiche sono sia cartografiche che normative;
 - che il PRG del Comune di Riolunato (approvato con D.G.R. Emilia-Romagna n. 6255 del 13.12.1994) viene variato prevedendo modifiche di carattere cartografico e normativo. In particolare, il sito PLERT n. 58 viene rappresentato nella Tavola 1.7 di PRG modificando la destinazione di zona attuale "Zona D9 - Piste per la pratica degli sport invernali" in zona

omogenea "G1 rt – Zona per attrezzature tecniche – sito di emittenza radiotelevisiva". Trattandosi di un sito critico, ai sensi dell'art. 3.1, co. 2 delle Norme di attuazione del PLERT sono inoltre rappresentati i perimetri dell'Area di attenzione, della Fascia di ambientazione e dell' Area di rispetto assoluto di cui all'art. 3.2, co. 5 delle Norme di attuazione del PLERT;

- che il PRG del Comune di Montecreto (approvato con D.G.R. Emilia-Romagna n. 2219 del 26.05.1982) viene variato prevedendo modifiche di carattere cartografico e normativo. In particolare nella Tavola 12 sono rappresentati i perimetri dell'*Area di attenzione*, della *Fascia di ambientazione* e dell' *Area di rispetto assoluto* di cui all'art. 3.2, co. 5 delle Norme del PLERT relativi al sito n. 58 in Comune di Riolunato. Le Norme tecniche di Attuazione del PRG disciplinano le modalità d'intervento e gli usi ammessi all'interno di queste perimetrazioni;
- che il PSC del Comune di Sestola (approvato con D.C.C. n. 3 del 27.02.2008) viene variato, prevedendo modifiche di carattere cartografico e normativo. In particolare nella Tavola 3 "Quadro di assetto territoriale" e nella Tavola 7 "Quadro delle invarianti" sono riportati i perimetri dell'*Area di attenzione*, della *Fascia di ambientazione*, e dell' *Area di rispetto assoluto* di cui all'art. 3.2, co. 5 delle Norme del PLERT. Le Norme di PSC disciplinano le modalità d'intervento e gli usi ammessi all'interno di queste perimetrazioni.

Visto

- l'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e i., relativo alla disciplina degli Accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, interventi e di programmi di intervento di pubblico interesse che richiedono l'azione integrata e coordinata di Regioni, Province e Comuni, di amministrazioni statali e di altri enti pubblici;
- l'art. 40 della L.R. 20/2000 e s.m. e i., relativo agli Accordi di programma in variante alla pianificazione territoriale ed urbanistica, ai sensi del quale il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco che intenda promuovere un Accordo di programma che comporti variazione di strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica provvede a convocare la Conferenza preliminare, già prevista dal co. 3 dell'art. 27 della L. 142/1990, ora art. 34 del D. Lgs. 267/2000, cui partecipano le Amministrazioni interessate con un rappresentante;

Dato atto

- del pubblico interesse, rappresentato dall'esigenza di dare una soluzione alle problematiche derivanti dalla presenza degli impianti di radiocomunicazione e delle infrastrutture esistenti nei siti PLERT n. 37, n. 58 e n. 77, contemperando le esigenze di tutela della salute della popolazione e di tutela del paesaggio, nonché la necessità di garantire la continuità del

- servizio di comunicazione radiofonica costituente un servizio d'interesse generale;
- che il Presidente della Provincia su mandato dei Comuni di Montecreto, di Riolunato e di Sestola, ha provveduto ad indire e convocare la Conferenza preliminare prevista dall'art. 40 della L.R. 20/2000 con atto n. 7 del 06.03.2014;
 - che in data 11.03.2014 è stata svolta detta Conferenza preliminare, e che nella stessa si è verificata l'esistenza di un consenso unanime delle amministrazioni interessate in ordine alla proposta di Accordo di programma in variante al PLERT della Provincia di Modena, al PSC del Comune di Sestola, ai PRG dei Comuni di Riolunato e di Montecreto;
 - che la proposta di Accordo, sottoscritta dagli enti interessati con gli elaborati allegati, è stata pubblicata sul sito web della Provincia di Modena e depositata per sessanta giorni presso la sede della Provincia a far data dal 12.03.2014, presso la sede della Regione Emilia-Romagna a far data dal 12.03.2014, presso la sede del Comune di Montecreto a far data dal 12.03.2014, presso la sede del Comune di Riolunato a far data dal 12.03.2014, presso la sede del Comune di Sestola a far data dal 12.03.2014 e che di tale deposito è stato dato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 73 in data 12.03.2014 e che dell'avvenuto deposito è stata data notizia sui siti web degli Enti sottoscrittori ai sensi dell'art. 56 della L.R. 15 /2013;
 - che con la comunicazione prot. n. 28587 del 12.03.2014 la Provincia di Modena, in qualità di autorità competente in merito alla procedura di ValSAT sulle varianti agli strumenti urbanistici e di autorità procedente, ha chiesto ad AUSL ed ARPA, individuati come soggetti competenti in materia ambientale in accordo con la Regione Emilia-Romagna (autorità competente in merito alla procedura di ValSAT sulla variante al PLERT) di formulare eventuali osservazioni in merito ai suddetti procedimenti;
 - che con la comunicazione prot. n. 28587 del 12.03.2014 la Provincia di Modena in qualità di autorità procedente ha chiesto il parere di competenza alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia;
 - che con la comunicazione prot. n. 28587 del 12.03.2014 la Provincia di Modena in qualità di autorità procedente ha chiesto al Comitato Provinciale per l'Emittenza Radio Televisiva di esprimere le proprie valutazioni;
 - che con la comunicazione prot. n. 28587 del 12.03.2014 la Provincia di Modena in qualità di autorità procedente ha sottoposto all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Centrale istanza finalizzata al rilascio del parere di conformità della proposta di Accordo rispetto alle norme di salvaguardia della legge istitutiva del Parco dell'Alto Appennino Modenese in quanto vigenti, al Piano territoriale del Parco e al relativo Regolamento ai sensi dell'art. 39 della L. R. 6/2005;
 - che con la comunicazione prot. n. 50307, del 09.05.2014 la Provincia di Modena in qualità di

autorità procedente ha chiesto al Servizio Parchi e mobilità sostenibile la Valutazione di Incidenza;

- che con la comunicazione prot. n. 28337, del 12.03.2014 la Provincia di Modena in qualità di autorità procedente ha inviato il verbale sottoscritto della seduta preliminare agli enti sottoscrittori ed ai soggetti invitati con prot. n. 28587, del 12.03.2014;
- che entro il termine di 60 giorni di deposito alla Regione Emilia-Romagna, alla Provincia di Modena ed ai Comuni di Montecreto, Riolunato e Sestola non sono pervenute osservazioni;
- che con atto prot. prov. n. 15 del 16.05.2014 il Presidente della Provincia di Modena ha convocato i soggetti interessati per la conclusione dell'Accordo in data 22.05.2014 presso la sede della Provincia di Modena;

Viste altresì

- la deliberazione del Consiglio Comunale di Riolunato n. 9 del 03.03.2014, con la quale è stato espresso l'assenso preliminare all'Accordo anche per gli aspetti attinenti alla Variante al PRG;
- la deliberazione del Consiglio Comunale di Montecreto n. 3 del 10.03.2014, con la quale è stato espresso l'assenso preliminare all'Accordo anche per gli aspetti attinenti alla Variante al PRG;
- la deliberazione del Consiglio Comunale di Sestola n. 1 del 06.03.2014, con la quale è stato espresso l'assenso preliminare all'Accordo anche per gli aspetti attinenti alla Variante al PSC.
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 58 del 05.03.2014, con la quale è stato espresso l'assenso preliminare all'Accordo per gli aspetti attinenti alla variante al PLERT;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 265 del 03.03.2014, nella quale la Regione Emilia-Romagna esprime l'assenso preliminare all'Accordo riservandosi di formulare le proprie valutazioni ambientali sulla Variante al PLERT, dopo l'esame delle eventuali osservazioni pervenute a seguito della fase di pubblicazione;
- l'esito del parere di conformità rilasciato dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Centrale (prot. n. 49797 del 08.05.2014);
- l'esito della Valutazione d'incidenza espressa dall'U.O. Parchi, biodiversità e mobilità sostenibile nei confronti dell'area SIC-ZPS "Monte Cimone, Libro Aperto, Lago Pratignano" (cod. IT4040001) con atto a firma del dirigente n. 76 del 14.05.2014;
- le considerazioni espresse nell'ambito dell'incontro convocato dal Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia-Romagna con nota PG. 2014.128925 del 17.04.2014, svoltosi in data 08.05.2014, al fine di acquisire le valutazioni dei soggetti competenti in materia ambientale;
- la deliberazione di Giunta Provinciale n. 191, del 20.05.2014 con la quale l'Amministrazione

Provinciale di Modena si è espressa in merito alle varianti ai piani urbanistici comunali e alle valutazioni ambientali ai sensi degli art. 5 e 40 della L.R. 20/2000 e s.m. e i. per gli aspetti attinenti alle varianti agli strumenti urbanistici;

- le valutazioni espresse dal Comitato Provinciale per l'Emittenza Radio e Televisiva come da verbale prot. n. 53027 del 16.05.2014;
- il parere formulato della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia con prot. n. 48174 del 06.05.2014;
- i pareri di Ausl (prot. n. 30360 del 18.03.2014) ed il parere ARPA (prot. n. 49691 del 08.05.2014);
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 691, del 19.05.2014 con la quale la Regione Emilia-Romagna si è espressa in merito al parere motivato ai sensi degli art. 5 e 40 della L.R. 20/2000 e s.m. e i. per gli aspetti attinenti alla variante al PLERT;

Ritenuto che

- ad esito delle valutazioni ambientali positive delle Varianti agli strumenti urbanistici dei Comuni di Montecreto, Riolunato e Sestola e al PLERT della Provincia di Modena, di cui rispettivamente alle delibere n. 191 del 20.05.2014 della Giunta Provinciale e n. 691 del 19.05.2014 della Giunta Regionale, i soggetti partecipanti non rilevano la necessità di apportare modificazione ai contenuti dell'Accordo;

Dato atto

- che nella seduta conclusiva del 22.05.2014 i soggetti interessati hanno espresso le loro determinazioni conclusive come da verbale prot. N .55249 del 22.05.2014 in atti;

Considerato che

- il presente Accordo è stipulato ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, come specificato ed integrato dall'art. 40 della L.R. 20/2000, in quanto individua gli impegni assunti dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Provincia di Modena, dai Comuni di Montecreto, Riolunato e Sestola per la realizzazione del programma di interventi che comporta l'azione integrata e coordinata dei soggetti citati. La sua approvazione, con decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna, comporta Variante al PLERT della Provincia di Modena, agli strumenti urbanistici dei Comuni (Riolunato, Sestola e Montecreto) e dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza;

Valutato

- che vi siano le condizioni per addivenire alla sottoscrizione di un Accordo di programma, ai

sensi dell'art. 40 della L.R. n. 20/2000, fra i soggetti Regione Emilia-Romagna, Provincia di Modena ed i Comuni di Montecreto, Riolutato e Sestola;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato è approvato il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA, con il consenso unanime:

Art. 1 – Premesse, finalità, procedure ed effetti dell'Accordo

1. Le premesse, gli atti in esse richiamati e gli allegati come elencati all'art. 12 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma (di seguito richiamato solo con il termine "Accordo") e si intendono quindi integralmente riportati.
2. Il presente Accordo è finalizzato a dare una soluzione alle problematiche derivanti dalla presenza degli impianti di radiocomunicazione esistenti nei siti PLERT n. 37, n. 77 e n. 58, contemperando le esigenze di tutela della salute della popolazione e di tutela del paesaggio, nonché la necessità di garantire la continuità del servizio radiotelevisivo.
3. L'Accordo è concluso ed approvato secondo le procedure previste dal combinato disposto dell'art. 34 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 40 della L.R. n. 20/2000, in quanto avente ad oggetto il risanamento degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva mediante la riorganizzazione degli impianti e delle infrastrutture esistenti nei siti PLERT n. 37, 58, 77 ed il concorso alla realizzazione del Progetto Dorsale Sud Radio. In particolare il sito esistente n. 58 è assoggettato ad un "*risanamento in loco*" mediante variante agli strumenti urbanistici e territoriali vigenti ed ospiterà gli impianti delocalizzati dal sito n. 37. Per il sito n. 77, essendo stata verificata l'assenza di impianti di trasmissione (cfr. elenco delle emittenti presenti sul Monte Cimone fornito dal Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni riportato in Allegato A) è previsto unicamente lo smantellamento delle infrastrutture esistenti con ripristino dei luoghi.

Art. 2 – Programma di risanamento del sistema degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva

1. Gli interventi individuati per raggiungere le finalità dell'art. 1, comma 2 del presente Accordo consistono nella definizione di un progetto unitario di risanamento, relativo agli impianti ed alle infrastrutture esistenti nei siti PLERT n. 37, 58 e 77 che preveda:
 - la realizzazione di una nuova postazione sul sedime di quella esistente nel sito n. 58;

- la riduzione delle potenze impiegate;
 - la condivisione dei sistemi d'antenna;
 - la progettazione di un manufatto per l'alloggiamento degli apparati tecnologici a terra.
2. Nell'Allegato "A" si riporta l'elenco delle frequenze radiotelevisive operanti sul Monte Cimone trasmesso dal Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni in data 17 gennaio 2013, assunto agli atti della Provincia con prot. 17594 del 18/02/2013. Le Emittenti riportate in tale elenco sono individuate attraverso la denominazione commerciale ed attraverso l'attuale canale occupato.
 3. Il nuovo sito n. 58 deve ospitare oltre alle emittenti presenti nei siti n. 37, n. 58 anche gli impianti di Lepida relativi al Progetto Dorsale Sud Radio, Opera Pubblica di interesse regionale prevista nella DGR 404/2012. In particolare deve essere riservato ad uso esclusivo perpetuo di Lepida Spa la porzione del traliccio dai 20 mt ai 25 mt di quota e lo spazio per collocare un armadio porta apparati presso la sala apparati prevista, a titolo gratuito, senza alcun canone di occupazione del suolo, per tutte le finalità riportate nella DGR suddetta e nelle sue eventuali integrazioni.
 4. Con il presente Accordo si apporta variante al PLERT, in quanto il sito n. 58 "Pian Cavallaro – Monte Cimone" viene riclassificato nelle determinazioni di Piano riportate nell'Appendice A delle Norme Tecniche di Attuazione del PLERT fra i siti "*Da risanare nell'attuale ubicazione*".
 5. A seguito dell'attivazione del sito n. 58 "Pian Cavallaro – Monte Cimone" deve essere verificato, mediante una campagna di rilievi, il rispetto dei valori di campo elettromagnetico previsti dal D.M. 381/1998 e dal D.P.C.M. 08.07.2003. In particolare rispetto al D.P.C.M. 08.07.2003 devono essere rispettati i *Valori di attenzione* cui all'art.3 ed il raggiungimento degli *Obiettivi di qualità* di cui all'art. 4 in tutte le aree accessibili alla popolazione. A tale fine il Comune di Riolunato si impegna a stipulare il contratto di concessione in uso delle aree di proprietà comunale per l'esercizio della nuova postazione solamente al raggiungimento degli obiettivi richiamati al comma 7 del presente articolo.
 6. Gli interventi di costruzione della postazione, installazione e messa in esercizio degli impianti devono sottostare alle condizioni definite al successivo comma 7 del presente articolo e si prevede che avvengano in due distinte fasi.
 7. Prima fase - La prima fase prevede la presentazione, entro sei mesi dalla conclusione dell'Accordo di programma, di un Piano unitario di risanamento da parte dei titolari degli impianti esistenti nei siti PLERT n. 37 e n. 58.

Il Piano è presentato in solido dai titolari degli impianti ai Comuni di Riolunato, Sestola e Montecreto e deve prevedere la riorganizzazione del sito PLERT n. 58 secondo le seguenti

indicazioni:

- accorpare gli impianti radiodiffusione sonora e dei ponti radio esistenti nei siti PLERT n. 37 e n. 58 in un'unica postazione, ubicata sull'area di sedime dell'attuale sito PLERT n. 58;
- ospitare gratuitamente sulla postazione i soggetti di natura non commerciale che erogano un servizio di pubblica utilità senza perseguimento di finalità di lucro (a titolo esemplificativo: Pronto Soccorso, Vigili del Fuoco, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Protezione Civile) e gli impianti di Lepida per la realizzazione del progetto Dorsale Sud Radio;
- approfondire gli aspetti di compatibilità degli interventi previsti con gli aspetti geologici e di pericolosità sismica così come definiti dai livelli di approfondimento di microzonazione sismica provinciale e comunale; in particolare per il sito dove verrà realizzata la nuova postazione dovranno essere realizzate le opportune indagini geognostiche e geofisiche per il corretto dimensionamento dei manufatti;
- coordinare le scelte operate dai titolari degli impianti mediante la gestione unitaria del sito.
- ripristinare lo stato dei luoghi attraverso lo smantellamento, a carico dei privati coinvolti nel piano unitario di risanamento, di tralicci, shelter, manufatti in muratura ed attrezzature per l'emittenza radiotelevisiva presenti nei siti PLERT n. 37, n. 58, e n. 77 già in disuso o disattivate a seguito del trasferimento nella nuova postazione del sito n. 58;
- qualificare l'inserimento paesaggistico del sito n. 58 mediante:
 - la progettazione di sistemi d'antenna condivisi al fine di ridurre l'affollamento della postazione e migliorare l'impatto visivo;
 - la realizzazione di un manufatto, adeguatamente integrato nel contesto, destinato ad ospitare gli apparati tecnologici a terra delle emittenti presenti nel sito. Le dimensioni del manufatto saranno quelle minime necessarie ad ospitare gli apparati previsti per il completo sfruttamento della postazione e comunque con superficie utile non superiore a 50 mq;
 - la progettazione di una postazione in accordo con le caratteristiche dei luoghi;
- i criteri per la riqualificazione paesaggistica del sito sono da applicarsi a tutti gli apparati che saranno installati sulla postazione (compresi quelli ospitati gratuitamente);
- la riqualificazione dal punto di vista ambientale secondo le direttive previste nello "Studio per la Valutazione di incidenza ambientale" contenuta nell'Allegato 1 della VALSAT (in Allegato D) così come confermate dalle prescrizioni della Valutazione d'incidenza espressa dall'U.O. Parchi, biodiversità e mobilità sostenibile della Provincia di Modena nei confronti dell'area SIC-ZPS "Monte Cimone, Libro Aperto, Lago Pratignano" (cod. IT4040001) con

atto a firma del dirigente n. 76 del 14.05.2014;

– l'adeguamento alle norme relative alla sicurezza.

I tre Comuni entro 30 gg. dalla presentazione del Piano unitario di risanamento ne valutano congiuntamente l'adeguatezza e l'approvano secondo le modalità di cui all'art. 7, co. 4 della L.R. 30/2000.

Solo a seguito di tale valutazione, con esito positivo, il Comune di Riolunato provvede a mezzo bando pubblico all'individuazione del soggetto attuatore ed assegna in diritto di superficie, mediante la stipula di convenzione, la zona destinata al sito di emittenza radiotelevisiva, Zona G1 rt nella disponibilità del Comune di Riolunato. Nella convenzione il soggetto concessionario si dovrà impegnare a garantire l'ospitalità ad eque condizioni sia a tutte le emittenti interessate dal piano di risanamento sia alle ulteriori emittenti che ne facessero richiesta nel corso della seconda fase attuativa di cui al comma 8 del presente Accordo.

In ogni caso l'attivazione e l'esercizio degli impianti sono condizionati al rispetto dei *Valori di attenzione* di cui all'art. 3 ed al soddisfacimento degli obiettivi di qualità di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 08.07.2003, in tutte le aree accessibili alla popolazione e per l'intera vita utile del sito e ciò potrà comportare, in base al Piano di risanamento, la modifica della potenza concessa dal Ministero;

Entro il termine di dodici mesi dall'approvazione del Piano unitario di risanamento devono essere realizzate le nuove infrastrutture e concluse le operazioni di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativamente ai siti PLERT n. 37, n. 58 e n. 77. A garanzia degli interventi di demolizione e ripristino il concessionario all'atto della stipula della Convenzione deve produrre una polizza fidejussoria di importo pari al valore degli interventi di ripristino. La polizza è svincolata solo successivamente al ripristino dello stato dei luoghi interessati dalle infrastrutture e dagli apparati di radiocomunicazione, da attestarsi con apposito verbale in contraddittorio tra il concessionario e le Amministrazioni comunali di Montecreto, Sestola e Riolunato.

Qualora siano presentate richieste di autorizzazione all'installazione di impianti in assenza del Piano unitario di risanamento verranno interrotti i termini del procedimento in attesa della presentazione e valutazione del Piano citato.

8. Seconda fase - La seconda fase attuativa riguarda la gestione delle autorizzazioni comunali a seguito della realizzazione delle nuove infrastrutture previste dal Piano unitario di risanamento. Nella valutazione delle richieste di autorizzazione sarà data priorità agli impianti interessati dal Piano unitario di risanamento e, in subordine, a qualsiasi altro impianto risulti in possesso dei titoli abilitativi rilasciati dal Ministero dello Sviluppo Economico –

Comunicazioni nel territorio dei Comuni di Montecreto, Sestola e Riolutato, anche se non attivi.

Solo a seguito dell'avvenuto risanamento dei siti n. 37, 58, e 77 e del soddisfacimento delle richieste di autorizzazione degli operatori dei suddetti impianti, in possesso dei titoli abilitativi rilasciati dal Ministero dello Sviluppo Economico-Comunicazioni nel territorio dei Comuni di Montecreto, Sestola e Riolutato, il Comune di Riolutato potrà procedere alla valutazione ed autorizzazione di ulteriori impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva e solo nel caso in cui la valutazione ARPA - AUSL abbia esito positivo in relazione ai criteri sopra richiamati.

Lo sfruttamento della postazione è condizionato al soddisfacimento dei seguenti criteri:

- rispetto dei *Valori di attenzione* di cui all'art. 3 e degli *Obiettivi di qualità* di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 08.07.2003 in tutte le aree di Pian Cavallaro accessibili alla popolazione;
- rispetto delle limitazioni definite per i siti critici ai sensi dell'art. 3.2 delle Norme di attuazione del PLERT.

Art. 3 – Variante agli strumenti territoriali ed urbanistici

1. Con l'approvazione del presente Accordo, vengono apportate agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica le seguenti modifiche:

α) PLERT della Provincia di Modena (approvato con D.C.P. n. 72 del 14.04.2004)

Per le ragioni in premessa richiamate e più puntualmente specificate negli elaborati costitutivi del presente Accordo di programma, denominati "Relazione della Variante al PLERT" e "Studio integrativo della Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale" del PLERT, il sito n. 58 "Pian Cavallaro Monte Cimone" da sito non confermato con "Delocalizzazione in area limitrofa" è individuato come sito "Da risanare nell'attuale ubicazione". Vengono conseguentemente modificati gli elaborati costitutivi del PLERT, indicati nell' Allegato D.

β) PRG del Comune di Riolutato (approvato con D.G.R. Emilia-Romagna n. 6255 del 13.12.1994)

Lo strumento urbanistico viene modificato sulla base di quanto previsto dall'art. 3.3 delle Norme tecniche di attuazione del PLERT. Le modifiche previste sono sia di carattere cartografico che normativo. In particolare, la perimetrazione del sito viene riportata nella Tavola 1.7 di PRG, modificando la destinazione di zona attuale "Zona D9 - Piste per la pratica degli sport invernali" in zona omogenea "G1 rt - Zona per attrezzature tecniche –

sito di emittenza radiotelevisiva"¹; sono poi riportati graficamente nella stessa Tavola 1.7 i perimetri dell'*Area di attenzione*, della *Fascia di ambientazione*, e dell' *Area di rispetto assoluto* di cui all'art. 3.2, co. 5 delle Norme del PLERT. In particolare il perimetro dell'area di attenzione, riportato in cartografia, è stato dedotto dallo studio di fattibilità predisposto dagli operatori interessati e rappresenta l'involuppo delle isolinee relative al *Valore di attenzione* (6 V/m).

Le Norme tecniche di Attuazione del PRG disciplinano come di seguito precisato le modalità d'intervento e gli usi ammessi all'interno di queste perimetrazioni ai sensi dell'art. 3.1, co. 2 delle Norme di attuazione del PLERT:

- *Fascia di ambientazione*, costituita dalla porzione di territorio compresa nel raggio di 300 m dal sito (L.R. 20/2000, Allegato, art. A25; D.G.R. Emilia Romagna n. 1138/2008, art. 4) in cui è vietata la localizzazione di recettori sensibili (scuole, strutture sanitarie e assistenziali) e che non può interferire con gli Ambiti A-7 (centri storici), A-10 (Ambiti urbani consolidati), A-11 (Ambiti da riqualificare) e A-12 (Ambiti per i nuovi insediamenti) di cui all'Allegato della L.R. 20/2000;
- *Area di attenzione*, rappresentata dalla proiezione sul terreno del volume di rispetto relativo (PLERT, Norme di attuazione art. 3.2, co. 5). Il volume di rispetto relativo costituisce la porzione di spazio entro la quale le emittenti possono determinare, nelle condizioni di irradiazione alla massima potenza prevista, valori di campo elettrico superiori ai valori di attenzione di cui alla tabella 2 dell'allegato B del D.P.C.M. 08.07.2003.

Il rilascio di nuove autorizzazioni è condizionato alla verifica che i lobi di radiazione siano mantenuti all'interno di questo perimetro, con la possibilità di ridurre ulteriormente gli impatti mediante l'innalzamento della postazione fino ad un massimo di 60 m.

- *Area di rispetto assoluto*, costituita dalla proiezione della porzione di spazio entro la quale le emittenti possono determinare, nelle condizioni di irradiazione alla massima potenza prevista, valori di campo elettrico superiori ai limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell'Allegato B del D.P.C.M. 08.07.2003 (PLERT, Norme di attuazione, art. 3.1, co. 2). Nel caso specifico il volume di rispetto assoluto deve essere intercettato ad un'altezza dal suolo maggiore di 13 m rispetto alla quota sul livello del mare della postazione (1.878 m s.l.m.). Vengono conseguentemente modificati gli elaborati

¹ Le Norme di attuazione del PLERT prevedono che i siti di emittenza radiotelevisiva siano classificati come zone F mentre nel PRG di Riolunato le infrastrutture tecniche sono inserite tra le zone G1. Si ritiene di mantenere la classificazione prevista dal PRG con la specificazione del tipo di infrastruttura; conseguentemente la zona destinata a sito di emittenza radiotelevisiva è indicata come G1rt.

costitutivi del PRG, indicati nell' Allegato E.

- χ) PRG del Comune di Montecreto (approvato con D.G.R. Emilia-Romagna n. 2219 del 26.05.1982)

Lo strumento urbanistico viene modificato, riportando graficamente nella Tavola 12 i perimetri dell'*Area di attenzione*, della *Fascia di ambientazione* e dell' *Area di rispetto assoluto* di cui all'art. 3.2, co. 5 delle Norme del PLERT. Le Norme tecniche di Attuazione del PRG disciplinano le modalità d'intervento e gli usi ammessi all'interno di queste perimetrazioni come precisato alla precedente lettera b) per il Comune di Riolunato. Vengono conseguentemente modificati gli elaborati costitutivi del PRG, indicati nell' Allegato E.

- d) PSC del Comune di Sestola (approvato con D.C.C. n. 3 del 27.02.2008)

In relazione al risanamento in loco del sito n.58 nel Comune di Riolunato sono modificate la Tavola 3 "Quadro di assetto territoriale" e la Tavola 7 "Quadro delle invarianti" riportando i perimetri dell'*Area di attenzione*, della *Fascia di ambientazione* e dell' *Area di rispetto assoluto* di cui all'art. 3.2, co. 5 delle Norme del PLERT. Vengono conseguentemente modificati i seguenti elaborati costitutivi del PSC:

- nella Tavola n. 3 il sito n. 58 è stato indicato come "*Impianto per l'emittenza radio-TV esistente*";
- nella Tavola n. 7 sono state eliminate le "*Fasce di attenzione e di rispetto di impianti per l'emittenza radio-televisiva esistenti/delocalizzati*" individuate dal PSC vigente in corrispondenza dei siti n.37, 58 e n.77.

Le Norme di PSC sono modificate all'art. 12 inserendo le modalità d'intervento e gli usi ammessi all'interno dell'*Area di attenzione*, della *Fascia di ambientazione* e dell'*Area di rispetto assoluto* definite per il sito n. 58. Vengono conseguentemente modificati gli elaborati costitutivi del PSC, indicati nell' Allegato E.

Art. 4 – Monitoraggio ambientale

1. Al fine di verificare il conseguimento dei risultati previsti dal presente Accordo i Comuni di Riolunato, Sestola e Montecreto si impegnano a predisporre, d'intesa con ARPA, un Piano di monitoraggio ambientale del sito n. 58.
2. A seguito degli interventi definiti dal Piano unitario di risanamento il Piano di monitoraggio dovrà verificare, mediante una campagna di rilievi, il rispetto dei *Valori di attenzione* di cui all'art. 3 ed il raggiungimento degli *Obiettivi di qualità* di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 08.07.2003 in tutte le aree di Pian Cavallaro accessibili alla popolazione. Tale condizione deve essere garantita ed è preclusiva anche ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni nel sito n. 58.

3. I costi per l'attuazione della campagna di monitoraggio relativa al sito n. 58 sono sostenuti dal soggetto concessionario.

Art. 5 – Obblighi per la realizzazione del Programma di risanamento del sistema degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva

1. I soggetti partecipanti all'Accordo si impegnano a:

- a) realizzare integralmente le attività e gli interventi programmati;
- b) adottare gli atti e compiere tutte le attività definite nell'Accordo di programma entro i termini concordati;
- c) adottare le modalità organizzative e procedurali, nonché le modalità finanziarie più idonee a garantire la rapidità e la snellezza delle attività amministrative, anche al fine di superare eventuali ostacoli nell'attuazione dell'Accordo.

2. Il Comune di Riolunato si impegna in particolare a:

- a) approvare il piano unitario di risanamento entro 30 giorni dalla presentazione;
- b) verificare che gli impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva operanti nel sito siano conformi agli obiettivi stabiliti all'art. 2, co. 7 del presente Accordo. A tal fine il Comune subordina la concessione in diritto di superficie delle aree di proprietà comunale, necessarie per la realizzazione del nuovo traliccio sostitutivo di quelli in essere, al raggiungimento degli obiettivi richiamati;
- c) rilasciare tempestivamente le autorizzazioni e/o gli atti abilitativi di propria competenza, inerenti gli interventi previsti nel presente Accordo di programma, necessari ai sensi della vigente normativa in materia urbanistico-edilizia, di inquinamento elettromagnetico e di impianti per le telecomunicazioni;
- d) commissionare la campagna di monitoraggio ambientale di cui all'art. 4, in collaborazione con ARPA, la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Modena, procedendo tempestivamente all'emanazione degli atti necessari in caso di mancato rispetto dei valori di campo elettromagnetico definiti all'art. 2 del presente Accordo;
- e) garantire la "Tutela dei suoli di proprietà degli enti pubblici" ai sensi dell'art. 11 della L.R. 23/2004 in caso di mancato risanamento per inerzia o inadempienza dei titolari degli impianti relativi al sito PLERT n.58. In particolare, entro 90 giorni dal termine stabilito dall'art. 2, co. 7 per la conclusione degli interventi previsti dal Piano di risanamento, o nel caso di mancata presentazione dello stesso, il Comune provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile dell'abuso.

3. Il Comune di Sestola si impegna in particolare a:

- a) approvare il piano unitario di risanamento entro 30 giorni dalla presentazione;

- b) rilasciare tempestivamente le autorizzazioni e/o gli atti abilitativi di propria competenza, inerenti gli interventi previsti nel presente Accordo di programma, necessari ai sensi della vigente normativa in materia urbanistico-edilizia, di inquinamento elettromagnetico e di impianti per le telecomunicazioni;
 - c) vigilare sulla realizzazione degli interventi e delle azioni contenute nell'Accordo ed in particolare sul ripristino dello stato dei luoghi nel sito PLERT n. 77;
 - d) garantire la "Tutela dei suoli di proprietà degli enti pubblici" ai sensi dell'art. 11 della L.R. 23/2004 in caso di mancato risanamento per inerzia o inadempienza dei titolari degli impianti relativi al sito PLERT n.77. In particolare, entro 90 giorni dal termine stabilito dall'art. 2, co. 7 per la conclusione degli interventi previsti dal Piano di risanamento, o nel caso di mancata presentazione dello stesso, il Comune provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile dell'abuso.
4. Il Comune di Montecreto si impegna in particolare a:
- a) approvare il Piano unitario di risanamento entro 30 giorni dalla presentazione;
 - b) rilasciare tempestivamente le autorizzazioni e/o gli atti abilitativi di propria competenza, inerenti gli interventi previsti nel presente Accordo di programma, necessari ai sensi della vigente normativa in materia urbanistico-edilizia, di inquinamento elettromagnetico e di impianti per le telecomunicazioni;
 - c) vigilare sulla realizzazione degli interventi e delle azioni contenute nell'Accordo ed in particolare sul ripristino dello stato dei luoghi nel sito PLERT n. 37;
 - d) garantire la "Tutela dei suoli di proprietà degli enti pubblici" ai sensi dell'art. 11 della L.R. 23/2004 in caso di mancato risanamento per inerzia o inadempienza dei titolari degli impianti relativi al sito PLERT n.37. In particolare, entro 90 giorni dal termine stabilito dall'art. 2, co. 7 per la conclusione degli interventi previsti dal Piano di risanamento, o nel caso di mancata presentazione dello stesso, il Comune provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile dell'abuso;
5. L'Amministrazione Provinciale di Modena su mandato dei Comuni di Montecreto, di Riolanato e di Sestola promuove la tempestiva conclusione ed attuazione del presente Accordo, vigilando sulla realizzazione degli interventi e delle azioni in esso contenute e in particolare sulla campagna di monitoraggio ambientale di cui all'art. 4.
6. La Regione Emilia-Romagna si impegna a fornire il proprio supporto tecnico-amministrativo per l'attuazione dell'Accordo di programma.

Art. 6 – Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo di programma

1. La vigilanza sulla esecuzione dell'Accordo rispetto agli obiettivi, alla realizzazione ed ai tempi

previsti, sarà svolta dal Collegio di vigilanza ai sensi dell'art. 34 comma 7 del D. L.vo n. 267 del 2000, costituito dai Sindaci dei Comuni di Montecreto, Sestola e Riolunato, o loro delegati; dal Presidente della Provincia di Modena o suo delegato; dal Presidente della Regione Emilia-Romagna o suo delegato: con mandato al Presidente della Provincia di Modena ad informare periodicamente i partecipanti sull'attuazione dell'Accordo di programma. Il Collegio di vigilanza può essere riunito, su richiesta di uno dei suoi membri, anche per valutare problemi o dubbi interpretativi nell'attuazione dell'accordo.

Art. 7 – Modifiche

1. Le modifiche all'Accordo che non incidono in modo significativo sul suo contenuto (modifiche non sostanziali) sono valutate con determinazione del Collegio di vigilanza di cui all'art.6.
2. Le modifiche sostanziali ai contenuti dell'Accordo determinano il suo aggiornamento con le stesse procedure amministrative utilizzate per l'approvazione.
3. Si intendono sostanziali le seguenti modifiche:
 - a) la soppressione degli obblighi previsti dall'Accordo;
 - b) la modifica dei soggetti partecipanti.

Art. 8 – Contratto di concessione in uso e ripartizione del canone

1. L'appezzamento di terreno destinato a sito di emittenza radiotelevisiva, proprietà del Comune di Riolunato, viene concesso in diritto di superficie. Il terreno concesso è utilizzato dal Concessionario per l'installazione ed il mantenimento di infrastrutture per reti di comunicazione elettronica.
2. Il canone annuo stabilito per la concessione del diritto di superficie viene ripartito nella misura del 50% al Comune di Riolunato e del restante 50% in parti uguali tra i Comuni di Montecreto e Sestola. La modalità di ripartizione del canone vale per l'intera vita utile del sito. La ripartizione delle spese relative al sito di competenza dei Comuni segue la proporzione stabilita per i proventi.

Art. 9 – Decorrenza, durata e pubblicazione dell'Accordo

1. Il presente atto raccoglie ed attesta il consenso unanime di tutti gli intervenuti in ordine alle determinazioni nel medesimo riportate ed è vincolante fra le parti dalla data della sua stipulazione.
2. L'Accordo è efficace fino al compiuto adempimento di tutte le obbligazioni previste e resta in vigore sino alla realizzazione di tutti gli interventi e le attività previsti dall'Accordo stesso e dalle sue eventuali integrazioni o modificazioni.

3. Tutti i termini indicati nel presente atto decorrono dalla data di pubblicazione sul B.U.R.E.R. del decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna di approvazione dell'Accordo, ai sensi dell'art. 40, co. 7, della L.R. 20/2000, salvo che il *dies a quo* sia diversamente stabilito per uno specifico adempimento.

Art. 10 – Spese

1. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al D.P.R. 131/1986 e s.m. e i.

Art. 11 – Controversie

1. Per ogni controversia derivante dall'esecuzione dell'Accordo, che non sia risolta in sede di Collegio di vigilanza, quale previsto dal precedente art. 6, ciascuna delle parti ha facoltà di presentare ricorso al T.A.R. competente, ai sensi del combinato disposto degli art. 11, co. 5 e art. 15, co. 2, della L. 241/1990.

Art. 12 – Allegati

1. Sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e sono ad esso allegati i documenti e le tavole come di seguito indicati:

Allegato A

Elenco delle frequenze radiotelevisive operanti sul Monte Cimone

Allegato B

Pareri espressi dagli enti competenti

Allegato C

Controdeduzioni alle osservazioni pervenute

Allegato D

Elaborati relativi alla Variante al PLERT

– Quadro Conoscitivo:

– Allegato A – Schede dei siti esistenti

Sono modificate le schede relative ai siti n. 37, 58 e 77.

– Allegato C – Tavola 2 “Criticità dei siti”

E’ modificata la simbologia relativa al sito n. 58.– Relazione illustrativa;

– Norme Tecniche di Attuazione:

- Appendice A: "*Valutazione della criticità dei siti esistenti e conseguenti determinazioni del Piano*". Sono modificate le determinazioni relative ai siti n. 37, 58 e 77;
- Appendice B: "*Schede siti idonei ad ospitare gli impianti ubicati nei siti classificati con delocalizzazione prioritaria o con delocalizzazione in aree limitrofe (DAL)*". È modificata la scheda relativa al sito n. 6;
- Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT);
 - VALSAT – Allegato 1 – Studio per la valutazione di incidenza ambientale;
 - VALSAT – Allegato 2 – Valutazione d'incidenza
- Studio integrativo della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale del PLERT (art. 40, co. 2, L.R. 20/2000) con l'Appendice dello studio di fattibilità relativo al "*Progetto di accorpamento degli impianti operativi a Pian Cavallaro di Monte Cimone, finalizzato alla riorganizzazione del sito ad al rispetto dei valori di attenzione in tutta l'area*";
- Parere motivato ai sensi degli art. 5 e 40 della L.R. 20/2000 e s.m. e i. per gli aspetti attinenti alla variante al PLERT
- Relazione di variante al PLERT.

Allegato E

Elaborati relativi alla Variante al PRG del Comune di Riolunato

- Tavola di PRG n.1.7
 È inserita la nuova area "G1 rt", *Zona per attrezzature tecniche – sito per emittenza radiotelevisiva*, modificando la destinazione di zona attuale "Zona D9 - Piste per la pratica degli sport invernali". Nella stessa Tavola 1.7 sono riportati i perimetri dell'*Area di attenzione*, della *Fascia di ambientazione*, e dell'*Area di rispetto assoluto* di cui all'art. 3.2, co. 5 delle Norme del PLERT.
- Norme tecniche di Attuazione del PRG
 All'art. 49 sono disciplinate le modalità d'intervento e gli usi ammessi all'interno della zona *G1rt*, dell'*Area di attenzione*, della *Fascia di ambientazione* e dell' *Area di rispetto assoluto* di cui all'art. 3.2, co. 5 delle Norme del PLERT.
- Studio degli effetti sul sistema ambientale e territoriale della variante al PRG (art. 40, co. 2 della L.R. 20/2000).

Elaborati relativi alla Variante al PRG del Comune di Montecreto

- Tavola di PRG n.12

Nella Tavola n. 12 sono riportati i perimetri dell'*Area di attenzione*, della *Fascia di ambientazione* e dell'*Area di rispetto assoluto* di cui all'art. 3.2, co. 5 delle Norme del PLERT.

– Norme tecniche di Attuazione del PRG

Si inserisce l'art. 37 *ter* "*Zone di rispetto dei siti di emittenza radiotelevisiva*" nel quale sono disciplinate le modalità d'intervento e gli usi ammessi all'interno dell'*Area di attenzione*, della *Fascia di ambientazione* e dell'*Area di rispetto assoluto* di cui all'art. 3.2, co. 5 delle Norme del PLERT.

– Studio degli effetti sul sistema ambientale e territoriale della variante al PRG (art. 40, co. 2 della L.R. 20/2000).

Elaborati relativi alla Variante al PSC del Comune di Sestola

– Tavola di PSC n.3. "Quadro di assetto territoriale"

In relazione al sito n. 58 in Comune di Riolunato nella Tavola 3 sono riportati i perimetri dell'*Area di attenzione*, della *Fascia di ambientazione* e dell'*Area di rispetto assoluto*, di cui all'art. 3.2, co. 5 delle Norme del PLERT; il sito n. 58 è stato inoltre rappresentato come "*Impianto per l'emittenza radio-TV esistente*";

– Tavola di PSC n.7. "Quadro delle invariati"

Nella Tavola 7 sono riportati i perimetri dell'*Area di attenzione*, della *Fascia di ambientazione*, e dell'*Area di rispetto assoluto* di cui all'art. 3.2, co. 5 delle Norme del PLERT; sono state inoltre eliminate le "*Fasce di attenzione e di rispetto di impianti per l'emittenza radio-televisiva esistenti/delocalizzati*" individuate dal PSC vigente in corrispondenza dei siti n. 37, 58 e n.77.

– Norme di PSC

All'art. 12 sono disciplinate le modalità d'intervento e gli usi ammessi all'interno dell'*Area di attenzione*, della *Fascia di ambientazione* e dell'*Area di rispetto assoluto* di cui all'art. 3.2, co. 5 delle Norme del PLERT.

– Studio degli effetti sul sistema ambientale e territoriale della variante al PSC (art. 40, co. 2 della L.R. 20/2000).

Allegato F

Programma di monitoraggio ambientale

Allegato G

Dichiarazioni di sintesi

– ***Allegato G1***

Dichiarazione di sintesi relativa allo "Studio integrativo della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale ai sensi dell'art. 40, comma 2 della L.R. 20/2000",

– **Allegato G2**

Dichiarazione di sintesi relativa allo "Studio sugli effetti sul sistema ambientale e territoriale della Variante al PRG del Comune di Riolunato" (art. 5 L.R. 20/2000 e s.m. e i.);

– **Allegato G3**

Dichiarazione di sintesi relativa allo "Studio sugli effetti sul sistema ambientale e territoriale della Variante al PRG del Comune di Montecreto" (art. 5 L.R. 20/2000 e s.m. e i.);

– **Allegato G4**

Dichiarazione di sintesi relativa allo "Studio sugli effetti sul sistema ambientale e territoriale della Variante al PSC del Comune di Sestola" (art. 5 L.R. 20/2000 e s.m. e i.).

Il presente Accordo si compone di n. 12 articoli ed è redatto in cinque originali, che vengono consegnati ai cinque sottoscrittori.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Regione Emilia-Romagna

Per la Provincia di Modena

Per il Comune di Riolunato

Per il Comune di Montecreto

Per il Comune di Sestola